

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 24/06/2020

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento.
- Art. 2 Presupposto impositivo e soggetti passivi
- Art. 3 Definizione delle categorie soggette ad imposizione
- Art. 4 Abitazione principale, pertinenze ed equiparazione
- Art. 5 Base imponibile
- Art. 6 Riduzioni
- Art. 7 Esenzioni
- Art. 8 Determinazioni delle aliquote e detrazioni di imposta
- Art. 9 Versamenti e scadenze
- Art. 10 Dichiarazioni
- Art. 11 Attività di controllo e accertamento
- Art. 12 Sanzioni ed interessi
- Art. 13 Accertamento con adesione
- Art. 14 Riscossione coattiva
- Art. 15 Rimborsi
- Art. 16 Contenzioso
- Art. 17 Rateizzazioni
- Art. 18 Entrata in vigore, abrogazioni e norme di rinvio

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Santa Margherita Ligure dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come prevista dall'articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha abolito la IUC a decorrere dall'anno 2020. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 739 a 783 della Legge 160/2019.

Art. 2
Presupposto impositivo e soggetti passivi

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili, quindi fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Soggetti passivi dell'imposta sono:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria; il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni

Art. 3
Definizione delle categorie soggette ad imposizione

Al fine di meglio definire le categorie soggette ad imposizione, ai fini del presente regolamento:

- a. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente ; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; un'area si considera edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 Legge 223/2006.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

- c. per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 4

Abitazione principale, pertinenze ed equiparazione

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Così come specificato dalla Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, “nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la residenza anagrafica in Comuni diversi, il rischio di elusione della norma derivante dal doppio beneficio delle agevolazioni per la prima casa è bilanciato da effettive necessità di trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale, ad esempio per esigenze lavorative”, pertanto per usufruire dell'agevolazione devono coesistere sia la dimora abituale (oltre che la residenza anagrafica), sia una effettiva necessità che giustifichi il doppio beneficio.

Per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono altresì considerate abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale censite in A1 – A9 – A10 sono assoggettate all'imposta: da essa si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5

Base imponibile

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a cui si applicano i moltiplicatori di cui al comma 745 della Legge 160/201.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta in base al valore venale imponibile dell'area sulla quale sono edificati o risultano in corso di edificazione, fino al loro definitivo accatastamento e all'attribuzione in atti del classamento.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 6
Riduzioni

La base imponibile è ridotta del 50%:

- 1) per i fabbricati di interesse storico artistico, di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 42/2004.
- 2) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; l'inagibilità-inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del T. U. di cui al D. P. R. 445/2000.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauri e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti o fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o a persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o a persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc...).

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio tecnico comunale o mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allaccio degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura ecc...).

- 3) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge in presenza di figli minori.

Art. 7 Esenzioni

Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001 sono esenti dall'I.M.U., per la quota di competenza comunale, gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale da Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

Art. 8 Determinazioni delle aliquote e detrazioni di imposta

Le aliquote sono determinate annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo ai sensi dell'art. 42, comma 2 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 1, commi 748 e successivi, della Legge n. 160/2019.

Le aliquote e le detrazioni di cui al comma precedente, in mancanza di provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà

dei giorni di cui il mese stesso è composto viene computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 9 Versamenti e scadenze

Il versamento dell'imposta è effettuato dal contribuente in autoliquidazione; in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno

Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Come previsto dal comma 777 della Legge 160/2019 lettera a) si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

L'importo minimo fino a concorrenza del quale non è dovuto il versamento e non viene effettuato il rimborso, è 12 Euro, importo riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno solare e non per le singole rate.

Art. 10 Dichiarazioni

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 11 Attività di controllo e accertamento

L'attività di accertamento e riscossione dell'imposta è svolta dal Comune in gestione diretta; l'Ufficio procede al controllo sulle dichiarazioni e sui versamenti dell'Imposta, rettifica le dichiarazioni incomplete o infedeli e accerta d'ufficio i parziali, ritardati o omessi versamenti, nonché le omesse dichiarazioni, notificando al contribuente appositi avvisi motivati, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati.

Gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1 gennaio 2020 si intendono immediatamente esecutivi, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.

Art. 12 Sanzioni ed interessi

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura annua pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno di imposta sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso; a tale tasso di interesse, il Comune di Santa Margherita applica la maggiorazione di 3 punti percentuali in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 20/3/2007 in attuazione dell'adeguamento e disciplina delle norme tributarie, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007).

Le somme accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni dell'art. 14

Art. 13 Accertamento con adesione.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 14 Riscossione coattiva

Il Comune di Santa Margherita Ligure gestisce le entrate comunali in gestione diretta; le somme accertate dal Comune a titolo di imposta sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni di legge.

Art. 15 Rimborsi

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; l'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 16 Contenzioso

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 17 Rateizzazioni

Il contribuente che si trovi in situazione di temporanea e oggettiva difficoltà finanziaria che non consenta il pagamento in unica soluzione, può chiedere la dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento e delle relative ingiunzioni, presentando a corredo dell'istanza documentazione idonea alla dimostrazione della difficoltà economica.

In particolare, la dilazione di pagamento, di norma con singola rata mensile e di importo non inferiore a 100,00 euro, salvo casi particolari valutati singolarmente è prevista:

- da 100,01 euro a 500,00 euro fino a 4 rate mensili;
- da 500,01 euro a 3.000,00 euro fino a 12 rate mensili;
- da 3.000,01 euro a 6.000,00 euro fino a 24 rate mensili;
- da 6.000,01 euro fino a 20.000,00 euro fino a 36 rate mensili;
- oltre i 20.000,00 euro fino a n. 72 rate mensili.

Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi al tasso legale senza alcuna maggiorazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica del contribuente, la dilazione potrà essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 72 rate mensili, a meno che non sia intervenuta decadenza per il mancato pagamento di due rate come previsto dal quarto capoverso del presente articolo.

L'istanza di rateizzazione andrà presentata in carta libera, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, corredata dalla documentazione necessaria; al termine dell'istruttoria verrà inviata comunicazione motivata dell'esito e in caso l'istanza venga accolta verrà inviato il prospetto del provvedimento di rateizzazione con i relativi modelli di pagamento.

Art. 18 Entrata in vigore, abrogazioni e norme di rinvio

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Come disposto dal comma 738 della Legge 160/2019 a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale è abolita e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai

commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160: pertanto il presente Regolamento annulla e sostituisce le disposizioni di cui al TITOLO II IMU del Regolamento Comunale di Santa Margherita per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 23.07.2014 e ss.mm.ii.

La delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20/3/2007 si intende abrogata per quanto riguarda l'aumento dei punti percentuali al tasso legale di interesse nella materia delle rateizzazioni.